COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.10.2026
COM(2026) 598 final

2026/0343 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla messa a disposizione dell'Ungheria dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106

2026/0343 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla messa a disposizione dell'Ungheria dell'assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa[1], in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto agli Stati membri che desiderino ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa ("strumento SAFE"), chiedendo loro di fornire un importo indicativo massimo e minimo dei prestiti. Al 29 agosto 2025 19 Stati membri avevano manifestato interesse a ottenere assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106.

(2) Il 9 settembre 2025 la Commissione ha notificato agli Stati membri richiedenti la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti per Stato membro.

(3) Il 29 novembre 2025 l'Ungheria ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria ("richiesta") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/1106, corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa ("piano").

(4) Il 19 settembre 2026, prima di aver completato la valutazione della richiesta e del piano a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione è stata informata dalle autorità ungheresi della loro intenzione di riesaminare la richiesta di assistenza finanziaria.

(5) Il 15 ottobre 2026 l'Ungheria ha presentato una nuova richiesta corredata di un piano riveduto, contenente una riduzione dell'importo richiesto a 5 405 644 108,40 EUR, che la Commissione ha valutato a fronte delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2025/1106.

(6) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1106, il piano riveduto era debitamente motivato e giustificato e comprendeva una descrizione dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa e, se del caso, la descrizione del coinvolgimento previsto dell'Ucraina nelle attività, nelle spese e nelle misure programmate, o delle azioni previste a beneficio dell'Ucraina.

[1] Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj).

(7) La Commissione ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/1106 per l'utilizzo dello strumento SAFE. In particolare la richiesta garantisce che le attività, le spese e le misure che riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa siano attuate mediante appalti comuni o appalti unici. Tali attività, spese e misure hanno inoltre l'obiettivo di accelerare l'adeguamento dell'industria della difesa alle trasformazioni strutturali e/o di migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa e/o di garantire l'interoperabilità e l'intercambiabilità in tutta l'Unione.

(8) La Commissione ha inoltre constatato che la richiesta comprende una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell'articolo 16 e delle norme in materia di appalti del regolamento (UE) 2025/1106, compresa l'indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto.

(9) Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione è in grado di confermare che la richiesta soddisfa le condizioni di cui a tale regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16.

(10) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha preso in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste dell'Ungheria, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma di tale regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.

(11) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati l'obbligo e l'esito di eventuali procedure a norma del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio[3].

(12) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le pertinenti norme adottate in conformità dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509[4] e (UE, Euratom) 2020/2092[5] del Parlamento europeo e del Consiglio.

(13) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, l'accordo di prestito che deve essere stipulato con l'Ungheria dovrebbe stabilire tutte le opportune misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

2 Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

3 Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj).

4 Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

5 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj).

Articolo 1

Si conferma che la Commissione ha valutato la richiesta di assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa presentata dall'Ungheria il 15 ottobre 2026 e ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2025/1106, in particolare quelle di cui all'articolo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 16. L'assistenza finanziaria è pertanto messa a disposizione dell'Ungheria.

Articolo 2

1. L'Unione mette a disposizione dell'Ungheria un prestito dell'importo massimo di 5 405 644 108,40 EUR.

2. La Commissione mette a disposizione dell'Ungheria il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 810 846 616,26 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 4

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente